



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle
persone dei magistrati

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) dott. Pietro Genoviva | Presidente |
| 2) dott. Michele Campanale | Consigliere relatore |
| 3) dott.ssa Claudia Calabrese | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.355/2017 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1715/2017 emessa dal Tribunale di Taranto il 15.06.2017

tra

La Lince s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Taranto
presso l'avv. Rosario Levato, rappresentata e difesa dallo avv. Antonio Pancallo;
appellante

e

Torsello Giuseppe, domiciliato in Taranto presso l'avv. Pietro Dalena dal quale è
rappresentato e difeso;


appellato

All'udienza dell'8.01.2021 la causa è stata riservata per la decisione sulle
conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso al Presidente del Tribunale di Taranto, in virtù della clausola
compromissoria di cui all'art.31 dello Statuto della società La Lince s.r.l. di cui





era socio e presidente del C.d.A., Torsello Giuseppe ha chiesto la nomina di un arbitro affinché questo accertasse e dichiarasse l'illegittimità delle delibere del 30 aprile 2007 "con cui era stato escluso dalla qualità di Presidente del consiglio d'amministrazione e di amministratore della La Lince s.r.l. avente sede a Mottola ... con ogni opportuna e conseguente statuizione nei confronti della predetta società in ordine al compenso non percepito per i mesi durante i quali è stato privato del compenso e sino a quando non sarà restituito in integrum, ovvero non avrà reperito altra idonea occupazione, commisurandone l'entità alla misura, già mensilmente percepita di € 2028,19 o all'altra che sarà ritenuta equa". Instaurato il contraddittorio, con lodo sottoscritto il 15.11.2008 l'arbitro unico ha dichiarato "illegittime le delibere adottate dalla società La Lince s.r.l. in data 30.04.2007 per la esclusione del sig. Giuseppe Torsello da Presidente di CDA e di Amministratore della predetta società" e per l'effetto ha condannato la società La Lince s.r.l. "al pagamento in favore del sig. Giuseppe Torsello del compenso non percepito per i mesi durante i quali è stato privato dello stesso e sino a quando non sarà restituito in integrum, commisurandone l'entità alla misura già mensilmente percepita al lordo e documentata in € 2028,19 maggiorata di rivalutazione e di interessi legali". Su istanze del Torsello il Tribunale di Taranto con i decreti ingiuntivi n.691/2010 e n.235/2011 ha ingiunto alla società La Lince s.r.l. di pagare al Torsello rispettivamente l'importo di € 30.422,85 per compensi mensili da lui non percepiti dal febbraio 2009 all'aprile 2010 oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei e l'importo di € 62.873,89 per compensi mensili non percepiti dal maggio 2007 al gennaio 2009 e dal maggio 2009 al febbraio 2011 oltre interessi legali sui singoli ratei. Con atto di citazione notificato il 17.09.2010 La Lince s.r.l.






ha impugnato il lodo. Con atti di citazione notificati il 15.09.2010 e il 19.04.2011 La Lince s.r.l. ha anche opposto rispettivamente il d.i. n. 691/2010 e il d.i. n. 235/2011 allegando quali motivi di opposizione gli stessi motivi di impugnazione e di annullamento proposti con la impugnazione del lodo arbitrale. Costitutosi il contraddittorio, riuniti i tre giudizi, con la sentenza n.1715/2017 il Tribunale di Taranto ha condiviso il contenuto del lodo impugnato, cioè che le delibere del 30.04.2007 sarebbero state finalizzate ad esautorare il Torsello di ogni potere e sarebbero state adottate con “eccesso di potere”, in quanto adottate nell’interesse dei soci di maggioranza e a scapito di quelli di minoranza. Il Tribunale ha altresì accolto parzialmente le opposizioni ai d.i., revocandoli, escludendo il diritto del Torsello ai compensi per i mesi successivi al novembre 2009 dato che le sue cariche di amministratore e di presidente del consiglio di amministrazione avrebbero avuto per statuto durata triennale e sarebbero comunque scadute nel novembre 2009. Con atto di citazione notificato il 1° - 5.08.2017 La Lince s.r.l. ha proposto appello. Si è costituito il Torsello contestandone la fondatezza.

Tralasciando il primo motivo di appello con cui La Lince s.r.l. ribadisce tra l’altro il difetto di legittimazione del Torsello ad impugnare le delibere del 30.04.2007 per aver perso la qualità di socio a seguito delle sue dimissioni in quanto queste non sembrano efficaci poiché non risultano rientrare in alcuna delle ipotesi di cui all’art.2473 c.c., fondato e decisivo appare il secondo motivo di appello col quale La Lince s.r.l. allega l’erronea valutazione in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere, concordando con l’arbitro, che la delibera con cui il Torsello è stato “privato” della carica di Presidente del CdA per conferirla al socio di maggioranza Franchini Francesco sia stata approvata “a vantaggio esclusivo dei soci di





maggioranza in danno di quelli di minoranza, in attuazione di uno scopo fraudolento, estraneo agli scopi sociali e diretto pregiudicare i diritti sociali degli altri partecipanti”. A dire dello appellante, non vi sarebbero elementi per affermare un intento fraudolento nell’esercizio di prerogative previste nello statuto, né sarebbe sufficiente in tal senso la volontà di esautorare il Torsello dalla carica di Presidente del CdA, ma sarebbe stato necessario provare un comportamento contrario ai principi statutari e alla buona fede e l’onere della prova era a carico del Torsello.

Il motivo di appello è condivisibile.

L’arbitro, con cui ha poi concordato il tribunale, ha ritenuto che le delibere del 30.04.2007, quella dell’assemblea che ha proclamato i nuovi amministratori eletti a maggioranza e quella del nuovo CdA con cui è stato eletto il nuovo Presidente del CdA, delibere che hanno fatto seguito alle dimissioni di due (Franchini Francesco e Mirizzi Giovanni) dei tre componenti il CdA, siano state dirette ad esautorare il Torsello dalla carica di Presidente del CdA, a vantaggio dei soli soci di maggioranza e in danno di quelli di minoranza, sarebbero perciò viziate da eccesso di potere.

Tale assunto non può esser condiviso.

Premesso che le delibere assembleari sono annullabili per eccesso di potere allorquando siano dirette a perseguire un interesse personale dei soci di maggioranza antitetico a quello sociale o siano dirette con intento fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e i diritti patrimoniali dei soci di minoranza (Cass.civ. sez.I 29.09.2020 n.20625; nello stesso senso Cass.civ. sez.I 20.01.2011 n. 1361), si ritiene che nel caso in esame, come dedotto dall’appellante,






non vi siano elementi per affermare che la “delibera” che ha privato il Torsello della sua carica sociale sia stata adottata in danno dei soci di minoranza e mossa da un intento fraudolento, né da un intento contrario all’interesse sociale.

Dal verbale dell’assemblea del 30.04.2007 (v. copie prodotte da entrambe le parti) risulta innanzitutto che i componenti del Cda, dunque anche il Torsello, erano ormai decaduti dalla loro carica in virtù delle dimissioni della maggioranza (due di tre) dei consiglieri di amministrazione, secondo quanto prevedeva espressamente lo statuto sociale (v. art.13 dello statuto prodotto in copia da entrambe le parti). La decadenza dalla carica di Presidente del CdA del Torsello non è stata dunque effetto di alcuna “delibera” societaria ma delle precedenti dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione.

Dal verbale d’assemblea del 30.04.2007 risulta che in quella sede, secondo quanto previsto nell’ordine del giorno, si è proceduto all’elezione a maggioranza del nuovo CdA nel quale non è stato rieletto il Torsello. Secondo il principio maggioritario e secondo le loro prerogative, i soci di maggioranza hanno eletto il nuovo CdA di cui non faceva parte il Torsello. L’arbitro prima e il tribunale dopo non hanno indicato quale sia l’interesse sociale leso dalla delibera dell’assemblea, né quali siano i diritti di partecipazione e i diritti di natura patrimoniale dei soci di minoranza pregiudicati dalla mancata rielezione a componente del CdA del Torsello.

Né vi sono elementi per affermare la sussistenza di tali pregiudizi. I soci di minoranza infatti, compreso il Torsello, hanno legittimamente partecipato alla elezione del nuovo CdA esercitando il loro diritto di partecipazione al voto. Neppure consta che i soci di minoranza, dall’elezione del nuovo CdA e del nuovo





presidente, abbiano subito un pregiudizio patrimoniale. Di tale pregiudizio e di un eventuale pregiudizio in danno della società non è stata fornita e non sussiste prova alcuna.


Analogamente non risulta aver ricevuto pregiudizio alcuno il Torsello (così come gli altri soci di minoranza) dalla circostanza che il nuovo CdA si sia autoconvocato senza il rispetto del termine di 24 ore prima previsto dallo statuto (v. art.13) in quanto il Torsello, fuori ormai dal CdA, non poteva certo esserne rieletto Presidente. Allo stesso modo nessun interesse sociale risulta leso dalla violazione del suddetto termine di convocazione.

Peraltro, essendo il termine suddetto posto a tutela dei singoli consiglieri di amministrazione, in caso di autoconvocazione ad opera di tutti i consiglieri lo stesso non è invocabile, men che mai da un socio che non era consigliere di amministrazione.

In mancanza di un contrasto con gli interessi societari e con i principi statutari, in mancanza di prova di un intento fraudolento e dannoso nei confronti della società e dei soci di minoranza, costituendo la cessazione del Torsello dalla carica di consigliere d'amministrazione e la sua mancata rielezione nel CdA della società effetti di una causa di decadenza prevista nello statuto e della formazione della volontà dei soci secondo il principio maggioritario, deve concludersi che il ritenuto eccesso di potere non sussiste.

Alla validità dell'elezione del nuovo CdA e del nuovo Presidente del CdA dall'aprile 2007 e comunque alla cessazione del Torsello dalla carica di Presidente del CdA dall'aprile 2007 consegue che al Torsello, al contrario di quanto previsto nel lodo, dal maggio 2007 non competeva e non compete il compenso mensile.





Condivisibili appaiono pertanto anche le opposizioni ai d.i., fondate sull'erroneità del lodo e sulle stesse ragioni di legittimità della cessazione del Torsello dalla carica di Presidente del CdA. Conseguono la revoca dei d.i. suddetti oggetto di opposizione e il rigetto per intero delle domande proposte dal Torsello con i ricorsi monitori.

Il rigetto delle domande di pagamento del Torsello comporta l'obbligo dello stesso di restituire ex art.2033 c.c. le somme riscosse in esecuzione dei due d.i. e della sentenza appellata, somme di cui La Lince s.r.l. ha allegato in appello l'avvenuto versamento in pendenza dell'appello e il cui pagamento è da considerarsi pacifico non essendo stato oggetto di contestazione da parte del Torsello (v. comparsa di risposta e atti dell'appello). La restituzione va tuttavia limitata alle sole somme per capitale, interessi legali e rivalutazione in quanto, essendo state le spese processuali dei due d.i. oggetto di distrazione, la domanda per la restituzione processuale dei due d.i. avrebbe dovuto esser rivolta al difensore distrattario (in tal senso, nel caso di ripetizione delle spese processuali pagate all'avv. distrattario e di riforma della sentenza, Cass.civ. sez.III 15.11.2017 n.26956, Cass.civ. sez.III 20.09.2002 n.13752), non al Torsello nei cui soli confronti ha avanzato domanda di ripetizione la società appellante. Peraltro non vi è prova che La Lince abbia pagato le spese processuali liquidate nei d.i. avendo il tribunale revocato in sentenza i d.i. e compensato le spese del primo grado.

Non sono dovute altresì in ripetizione le spese di precetto e di eventuali azioni esecutive intraprese sulla base dei citati decreti ingiuntivi e della sentenza di primo grado in quanto tali spese erano dovute dalla società appellante, in esecuzione dei decreti ingiuntivi e della sentenza costituenti titoli esecutivi, fino a quando i decreti





e la sentenza non sono stati revocati.

Resta assorbita ogni altra questione.


Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 14.03.2014 n.55 non avendo comportato la causa la trattazione di questioni complesse, seguono la soccombenza, con distrazione per entrambi i gradi in favore dell'avv. Antonio Pancallo che si è dichiarato distrattario (v. atto di appello e comparsa conclusionale).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1715/2017 emessa il 15.06.2017 dal Tribunale di Taranto proposto con atto di citazione notificato il 1° e il 5.08.2017 dalla società La Lince s.r.l. nei confronti di Torsello Giuseppe, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il lodo arbitrale emesso tra le parti il 15.11.2008, revoca i decreti ingiuntivi n. 691/2010 e n.235/2011 e rigetta per intero le domande di pagamento proposte da Torsello Giuseppe nei confronti della società La Lince s.r.l. con i relativi ricorsi monitori;
- 2) condanna Torsello Giuseppe a rimborsare alla società La Lince s.r.l. le somme versate a lui per capitali, interessi legali e rivalutazione in virtù dei decreti ingiuntivi n.691/2010 e n. 235/2011 e della sentenza appellata, qui da intendersi richiamati;
- 3) condanna Torsello Giuseppe a rimborsare alla società La Lince s.r.l. le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate quelle di primo grado (comprehensive





anche di quelle delle opposizioni ai d.i. prima della riunione dei giudizi) in € 939,12 per spese non imponibili ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di appello in € 804,00 per spese non imponibili ed € 9.515,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Pancallo.

Così deciso in Taranto il 5.05.2021.

Il Cons. estensore
(dott. M. Campanale)

Il Presidente
(dott. P. Genoviva)

Arbitrato in Italia

